

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### **Indicazione degli interPELLI probatorio nel modello Redditi**

di Francesco Paolo Fabbri

Seminario di specializzazione

## CREAZIONE E ADEMPIMENTI DELLA HOLDING DI FAMIGLIA

Scopri di più >

L'[articolo 11, comma 1, L. 212/2000](#) dispone che il contribuente può **interpellare** l'Amministrazione finanziaria per ottenere una **risposta** riguardante **fattispecie concrete e personali**, relativamente a diverse ipotesi nelle quali vi sono **dubbi** sull'**interpretazione e applicazione** delle **norme di legge**.

Più nello specifico, la lettera b) dell'[articolo 11](#), comma 1 in questione stabilisce che sia **possibile fornire prova** circa “*la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti*”, casistica che fa capo all'**interpello probatorio**.

Si tratta dei tipici casi nei quali vi sono norme che stabiliscono determinati **presupposti** ai fini dell'**accesso** a un determinato **regime di tassazione**, oppure delle ipotesi in cui lo stesso interpello va presentato per **evitare** l'applicazione di **norme** di fatto **lesive** del soggetto istante: le più frequenti casistiche che vi rientrano sono le **società di comodo**, così come la **sterilizzazione** della **base ACE** – se sono state poste in essere **operazioni** potenzialmente in grado di **duplicare il beneficio fiscale** – nonché le **società estere controllate** (CFC), al pari di altre – si veda in proposito la [circolare 9/E/2016](#), illustrativa della disciplina dell'interpello a commento delle novità recate alla medesima normativa da parte del D.Lgs. 156/2015.

Va in proposito e in primo luogo notato che **non vi è alcun obbligo** di **presentazione** delle **istanze** in esame, **come** invece **accade** per i c.d. **interpelli disapplicativi**, i quali ultimi vanno presentati, ad esempio, qualora si desideri evitare l'applicazione dei **limiti** al **riporto delle perdite fiscali** ex [articolo 172, comma 7, Tuir](#) (come prescritto dall'ultimo periodo di tale norma).

Ad ogni modo, relativamente agli interpelli probatori per i quali:

- **non è stata presentata l'istanza**, oppure

- è stata **ricevuta** una **risposta negativa**,

il contribuente può **comunque comportarsi** come se vi fosse stato l'**accoglimento** di quanto rappresentato nell'istanza, in particolare qualora ritenga comunque **sussistenti le condizioni** affinché ciò accada.

In simili fattispecie vi sono quindi **specifici obblighi** di **indicazione in dichiarazione** di tale circostanza, pena l'**applicazione** delle **sanzioni** per l'**omessa informazione** nella dichiarazione (che verrà esaminata in seguito con riguardo alle società di capitali – modello Redditi SC).

Passando ai **casi concreti**, il più ricorrente tra quelli menzionati è rappresentato dalle **società di comodo**.

Per esse l'[articolo 30, comma 4-quater, L. 724/1994](#) prevede infatti che “*Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis [le oggettive situazioni che non hanno reso possibile il superamento del test di vitalità, nota aggiunta] ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi*”.

Da ciò deriva che, a seconda che si tratti di **disapplicazione** ai fini delle **imposte sui redditi** (Ires e Irap) oppure dell'**Iva**, le **colonne 4, 5 e 6** del rigo **RS116** vanno compilate in questo modo:

- **1** se vi è stato l'**accoglimento** della richiesta di disapplicazione;
- **2** per la **mancata presentazione** dell'interpello, pur sussistendo le condizioni per la medesima disapplicazione;
- **3** nel caso di presentazione dell'istanza in discussione, in **assenza di risposta positiva** ma sussistendo comunque le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Da notare che, nel presente rigo RS116, va fornito il **riscontro** anche in merito all'**avvenuta presentazione dell'istanza** di interpello con **esito positivo**, cosa che non accade invece negli altri casi che si esamineranno.

Vi sono poi le **operazioni potenzialmente elusive** ai fini dell'**Aiuto alla Crescita Economica** (articolo 10 D.M. 03.08.2017), che se poste in essere impongono una **sterilizzazione** della **base di calcolo** per l'**agevolazione** fiscale di riferimento.

Tali casistiche vanno indicate nelle colonne da 2 a 11 del **rgo RS115** – salvo per l'appunto la relativa disapplicazione che si vedrà.

L'[articolo 1, comma 8, ultimo periodo del D.L. 201/2011](#) (istitutivo dell'ACE) prescrive infatti che “*Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore*”.

dell'Agenzia delle entrate".

La fattispecie in questione andrà pertanto altresì **resa nota in dichiarazione**, nella **colonna 1** ("Interpello") dello stesso rigo **RS115**, con i seguenti **codici**:

- **1** qualora **non** sia stata **presentata l'istanza** di interpello ma vi siano i requisiti per la disapplicazione;
- **2** in caso di **presentazione dell'interpello** con **risposta negativa**, sempre in presenza delle condizioni per disapplicare la sterilizzazione.

Da ultimo, con riguardo alla normativa sulle **società estere controllate le istruzioni al modello Redditi** richiedono parimenti di **rendere note le informazioni** sugli **interpelli non presentati o non accolti**. Ciò anche se, a rigore, l'[articolo 167, comma 11](#), ultimo periodo del Tuir (così come il precedente comma 8-quater) stabilisce che "*Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b)*", risultando quindi evidente che quanto richiesto a livello ministeriale supera il dato normativo.

Viene in ogni caso domandata l'**indicazione**, nella **casella "Articolo 167, comma 11"** del quadro **FC**, dei seguenti **codici**:

- **1** in caso di **mancata presentazione** dell'istanza di **interpello** se sussistono le condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- **2** in caso di **presentazione dell'istanza** di interpello, con **assenza di risposta positiva** ma qualora vi siano le stesse condizioni per la

CASISTICA INTERPELLO	PARTE DICHIARATIVA	INDICAZIONE
<b>Società di comodo</b>	Rigo RS116 , colonne:  <i>Imposta sul reddito "</i>	1 - accoglimento istanza 4 - " (irregolarità non sanzionata)
	"	5 - "IRAP" 6- "IVA"
		2- mancata presentazione 3- risposta negativa
<b>Sterilizzazione ACE</b>	Rigo RS115, colonna 1 – "Interpello"	1- mancata presentazione 2- risposta

**CFC**

Quadro FC, casella “*Articolo 167, comma negativa 11*”

Va infine prestata attenzione al fatto che l'**omessa segnalazione** in dichiarazione della **mancata presentazione**, così come della **risposta negativa**, rispetto alle **istanze di interpello** in esame è punita con la **sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro** (ex [articolo 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997](#)).

Tale sanzione **non si applica** invece, con riferimento alle **società di comodo**, nei casi di **irregolare indicazione** del mero **accoglimento** dell'**interpello**: questo perché il richiamato comma 3-quinquies dell'articolo 8, che regola il comparto sanzionatorio in discussione, fa espresso riferimento al citato [articolo 30, comma 4-quater, L. 724/1994](#), norma che si è per l'appunto visto richiedere solamente l'indicazione delle **circostanze diverse dall'esito positivo dell'istanza**.

Vi è però un'**eccezione** alla **penalità** vista in precedenza, dato che per le **società estere controllate** l'omissione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione vede applicata una **sanzione pari al 10% del reddito dell'entità partecipata**, con:

- un **minimo** di **1.000 euro**, e
- un **massimo** di **50.000 euro**,

sulla base di quanto previsto dall'[articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997](#).

<b>CASISTICA INTERPELLO</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>NORMA</b> <b>(D.Lgs. 471/1997)</b>
<b>Società di comodo</b>	da 2.000 a 21.000 euro	articolo 8, comma 3-quinquies
<b>Sterilizzazione ACE</b>		
<b>CFC</b>	10% del reddito della partecipata articolo 8, comma 3-quater (minimo 1.000 euro massimo 50.000 euro)	